



# LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

SCHEDA  
INFORMATIVA  
07  
2014

# SOMMARIO

Di cosa si parla	3
Il sistema dei controlli e delle verifiche	5
Periodicità prevista per le verifiche degli apparecchi di sollevamento – Gruppo SC-SP	8
Periodicità prevista per le verifiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione – Gruppo GVR	11
Il complesso delle norme che disciplinano le attività di verifica delle attrezzature di lavoro	13
Il ruolo dell'ARPA Lazio	16
FAQ	19
Definizioni	23

## Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

A cura di:

Giovanni Caruso, con la collaborazione redazionale di Ercole Esposito

### Contatto autori:

[giovanni.caruso@arpalazio.it](mailto:giovanni.caruso@arpalazio.it)

[ercole.esposito@arpalazio.it](mailto:ercole.esposito@arpalazio.it)

ARPA Lazio - 2014



Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/)

### Coordinamento editoriale:

ARPA Lazio – Divisione polo didattico

### Foto di copertina:

[wikimedia.org/wiki/File:Tower.crane.bristol.arp.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower.crane.bristol.arp.jpg)

[wikimedia.org/wiki/File%3AHeizkessel\\_mit\\_Brenner.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3AHeizkessel_mit_Brenner.jpg)

### Progetto grafico e stampa:

Tiburtini – Roma

## DI COSA **SI PARLA**

La Costituzione italiana, all'art. 32, definisce la salute un "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" che si esplicita e attua concretamente con la tutela individuale del cittadino, tutela che costituisce un diritto indisponibile, cioè non nella libera potestà del beneficiario, e con la tutela collettiva, basata su un interesse generale alla salute da parte di tutti i cittadini. Questo principio, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1 della stessa Costituzione, comprende la salvaguardia della salute e dell'incolumità degli individui durante la loro attività lavorativa. Per tale ragione, a tutela della sicurezza dei lavoratori, già dagli anni '50 sono state emanate numerosissime leggi che regolamentavano le modalità del lavoro, degli ambienti di svolgimento delle attività, degli impianti e dei macchinari in uso nelle realtà produttive.



Fonte: [wikimedia.org/wiki/File%3AHeatpipe\\_tunnel\\_copenhagen\\_2009.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3AHeatpipe_tunnel_copenhagen_2009.jpg)

## DI COSA SI PARLA

Importante è stata l'entrata in vigore del D.Lgs. 19-09-1994, n. 626 con il quale sono stati definiti nuovi ambiti di sicurezza derivati dal progresso tecnico e scientifico e sono stati specificati i criteri, le procedure e i profili di responsabilità per il "miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il riordino normativo nella materia di sicurezza del lavoro è tuttora in corso e, sebbene previsto dalla L. 23-12-1978, n. 833, ha avuto inizio concretamente solo con l'emanazione e la graduale entrata in vigore del D.Lgs. 9-04-2008, n. 81 (*Testo unico sulla sicurezza del lavoro*).

La regolamentazione della sicurezza del lavoro, oltre che dalle disposizioni legislative, è completata dalle norme di buona tecnica (es. *Norme UNI, EN, CEI, ISO, BS, DIN ...*), dalle linee guida, dalle buone prassi e, non da ultimo, dall'esperienza consolidata.

Nel campo della prevenzione, e più specificatamente in quello della sicurezza del lavoro, l'esperienza maturata negli anni ha fatto sì che, in ogni strumento di regolamentazione della materia, particolare attenzione fosse rivolta alla sicurezza delle attrezzature di lavoro, in considerazione del fatto che proprio da un loro uso scorretto, ovvero in difetto dei dispositivi di sicurezza dei quali dovrebbero essere equipaggiate, si sono originati frequenti e ripetuti infortuni, con conseguenze spesso gravi e irreversibili per la salute dei lavoratori. Su queste basi si è avuto modo, inoltre, di maturare la consapevolezza dei rischi e di apprendere e applicare le procedure per gestirli, nonché di prendere coscienza dell'utilità dei controlli e delle verifiche necessarie a garantire nel tempo l'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle misure di sicurezza individuali e collettive.

# IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE

La norma attualmente vigente nell'ambito dei **controlli** delle attrezzature di lavoro (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008) afferma che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  - 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  - 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento che attesti l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Le norme che regolano il sistema delle **verifiche** sono dettate dal decreto legislativo 9-4-2008 n. 81 e dal decreto ministeriale 11-04-2011.

L'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 dichiara che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati, secondo le modalità di cui al comma 13 del D.Lgs. n. 81/2008. **Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13** (rif. D.M. 11-04-2011). Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al già citato comma 13 devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. **Le verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro attuazione sono poste a carico del datore di lavoro.**

Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

## IL SISTEMA DEI **CONTROLLI** E DELLE **VERIFICHE**

**Apparecchi di sollevamento  
(Gruppo SC – SP)**



Fonte: [wikimedia.org/wiki/File:Berlin\\_osthafen\\_takraf-kran\\_20050203\\_P1000098.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_osthafen_takraf-kran_20050203_P1000098.JPG)

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE

### Periodicità prevista per le verifiche degli apparecchi di sollevamento – Gruppo SC - SP

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE

### Periodicità prevista per le verifiche degli apparecchi di sollevamento – Gruppo SC - SP

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, operanti in particolari settori di impiego come costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, operanti in altri settori con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, operanti in altri settori con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg., di tipo fisso, operanti in particolari situazioni di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg., di tipo fisso, operanti in altri settori come costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg., di tipo fisso, operanti in altri settori con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg., di tipo fisso, operanti in altri settori con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale

## IL SISTEMA DEI **CONTROLLI** E DELLE **VERIFICHE**

**Attrezzature e insiemi a  
pressione (Gruppo GVR)**



Fonte: [wikimedia.org/wiki/File:Waerme\\_Schulung\\_CRC\\_Wn\\_040.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waerme_Schulung_CRC_Wn_040.jpg)

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE

### Periodicità prevista per le verifiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione – Gruppo GVR

Attrezzatura	Intervento/periodicità
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (infiammabili ...)</b> -recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria; -recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV; -forni per le industrie chimiche e affini; -generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale / Verifica di integrità: decennale
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (infiammabili ...)</b> -recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale / Verifica di integrità: decennale
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (infiammabili ...)</b> -tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale / Verifica di integrità: decennale
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (infiammabili ...)</b> -tubazioni per liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale / Verifica di integrità: decennale
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (infiammabili ...)</b> -recipienti per liquidi classificati I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale / Verifica di integrità: decennale

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE

### Periodicità prevista per le verifiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione – Gruppo GVR

Attrezzatura	Intervento/periodicità
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2</b> -recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria -recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale / Verifica di integrità: decennale
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (aria, azoto...)</b> -recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale / Verifica di integrità: decennale
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (aria, azoto ...)</b> -generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale / Visita interna: biennale / Verifica di integrità: decennale
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (aria, azoto ...)</b> -tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS (temperatura max d'esercizio) inferiore o uguale a 350 °C	Verifica di integrità: decennale
<b>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (aria, azoto ...)</b> -tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS (temperatura max d'esercizio) maggiore di 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale / Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

# IL COMPLESSO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

In osservanza all'art. 71 comma 13 del D.Lgs. n. 81/08 sono stati emanati dei decreti attuativi per disciplinare l'attività di verifica delle attrezzature di lavoro.

Tra questi il D.M. 11-04-2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" in particolare prevede che:

Art. 1 Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

Art. 2.1 Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 81/2008, l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

## **IL COMPLESSO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**

L'ulteriore regolamentazione dell'attività di verifica è stata definita dalle seguenti norme:

- 1) Decreto dirigenziale del 23-11-2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro” (G.U. n. 279 del 29-11-12) - [www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro).
- 2) Accordo Stato, Regioni e Province autonome per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.
- 3) Decreto dirigenziale del 22-01-2014 - Settimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
- 4) Circolare del 25-05-2012 n. 11, D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
- 5) Circolare del 13-08-2012 n. 23, D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
- 6) Circolare del 25-10-2012 n. 25, Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi - moto agricole.
- 7) Circolare del 24-12-2012 n. 30, Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghie applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “bracci gru”.
- 8) Circolare del 24-12-2012 n. 31, Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE

## **IL COMPLESSO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**

- 9) Circolare del 05-03-2013 n. 9, D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
- 10) Circolare del 23-05-2013 n. 18, D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
- 11) Circolare del 18-07-2013 n. 31, D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.



Fonte: [wikimedia.org/wiki/File:Crane,\\_cherepovets.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crane,_cherepovets.JPG)

# IL RUOLO DELL'ARPA LAZIO

## a) Da quando e perché l'ARPA Lazio

All'ARPA Lazio, istituita con L.R. 06-10-1998 n. 45, in forza dell'art. 35 della L.R. 27-02-2004 n. 2 e della D.G.R. 03-02-2005 n. B0248, a decorrere dal 01-04-2005, sono stati trasferiti i compiti di verifica e controllo in materia impiantistica già propri del presidio multizonale di prevenzione della ASL RM A (ex L.R. n. 9/88).

## b) Come viene svolto il servizio

I Servizi Impianti e Rischi Industriali dell'ARPA Lazio, con competenza provinciale o interprovinciale, svolgono attività di verifica periodica in materia di sicurezza degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare:

- verifiche periodiche e straordinarie su idroestrattori e su apparecchi di sollevamento e scale aeree, installati in ambiente di lavoro;
- attività di controllo e verifiche su attrezzature e/o insiemi a pressione, recipienti a pressione di gas o vapori, generatori di vapore, impianti termici ad acqua calda.

Le richieste di verifiche periodiche ai sensi del D.M. 11-04-2011 devono essere compilate in ogni loro parte dai datori di lavoro richiedenti, utilizzando **esclusivamente** i moduli disponibili sul sito dell' ARPA Lazio al seguente link:

<http://www.arpalazio.gov.it/servizi/impianti/richiesta.htm>



## IL RUOLO DELL'ARPA LAZIO

e devono essere inviate in formato elettronico all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) indicato nel modulo di domanda.

Per agevolare i richiedenti datori di lavoro che non siano ancora dotati di strumenti di firma digitale è possibile inviare le richieste senza l'apposizione della firma digitale, purché l'invio venga effettuato dall'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente datore di lavoro.

Per le richieste di verifiche degli apparecchi di sollevamento per sole cose (rif. all. VII del D.Lgs. n. 81/08) formulate dal datore di lavoro è necessario utilizzare il modulo [apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga](#) (Gruppo SC).

Per le richieste di verifiche degli apparecchi di sollevamento per persone (rif. all. VII del D.Lgs. n. 81/08), formulate dal datore di lavoro è necessario utilizzare il modulo [apparecchi di sollevamento persone](#) (Gruppo SP).

Per le richieste di verifiche degli apparecchi attrezzature in pressione ed impianti termici (rif. all. VII del D.Lgs. n. 81/08), formulate dal datore di lavoro è necessario utilizzare il modulo [le attrezzature/insiemi - gas, vapore, riscaldamento](#) (Gruppo GVR).

### **c) Implicazioni successive (secondo l'esito della verifica o controllo)**

Nel caso di verifica con esito negativo di un'attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro non potrà utilizzarla. Dopo aver provveduto a mettere in regola l'attrezzatura medesima, e prima della rimessa in servizio, il datore di lavoro dovrà richiedere una nuova verifica. La rimessa in servizio dell'attrezzatura di lavoro potrà avvenire solo dopo il rilascio del relativo verbale di verifica con esito positivo sottoscritto del tecnico verificatore incaricato.

#### **Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio e all'ARPA Lazio:**

- 1) la cessazione dell'esercizio
- 2) il trasferimento eventuale di proprietà dell'attrezzatura di lavoro
- 3) lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento nella banca dati

**d) Tariffario**

L'attività di verifica delle attrezzature di lavoro è onerosa ed è a carico del datore di lavoro richiedente (ex art. 71 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 81/08).

Il tariffario delle prestazioni erogate dall'Agenzia è consultabile al link:

<http://www.arpalazio.gov.it/servizi/tariffario/>

Con riferimento al suddetto tariffario, le verifiche degli apparecchi di sollevamento per sole cose (*Gruppo SC*) saranno fatturate applicando le tariffe identificate con lettera B02 (per le verifiche periodiche) e B05 (per i casi ivi previsti); le verifiche degli apparecchi di sollevamento per persone (*Gruppo SP*), invece, saranno fatturate applicando le tariffe identificate con lettera B01 (per le verifiche periodiche) e B05 per i casi ivi previsti. In ultimo, le verifiche degli apparecchi attrezzature in pressione ed impianti termici (*Gruppo GVR*) saranno, infine, fatturate applicando le tariffe identificate con lettera B03 e B04 (per le verifiche periodiche) e B05 per i casi ivi previsti.

# FAQ

## Cosa sono le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro?

Le verifiche periodiche sono attività tecniche volte ad accertare:

- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso
- lo stato di manutenzione e conservazione
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante e specifiche dell' attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica
- l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo

## Chi effettua le verifiche?

- I soggetti verificatori sono: ASL, ARPA, INAIL o privati abilitati
- Prima verifica periodica: INAIL o soggetti abilitati, qualora la richiesta, trascorsi 45 giorni, sia rimasta inevasa
- Verifiche successive alla prima: soggetti abilitati o pubblici (ASL/ARPA)

## Quali le finalità?

La valutazione dell'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza

## FAQ

### Con quale periodicità?

La periodicità varia a seconda della tipologia dell'attrezzatura ed è indicata nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche

### Con quali tempi?

Dalla richiesta del datore di lavoro i tempi di risposta sono:

- per la prima verifica periodica 45 giorni, trascorsi i quali il datore di lavoro può rivolgersi ai soggetti abilitati indicati nella relativa richiesta
- per ciascuna delle verifiche successive, l'ARPA Lazio dà un riscontro entro 30 giorni dalla richiesta. La verifica si conclude secondo tempi che variano a seconda delle caratteristiche dell'impianto

### Cosa sono le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro?

Le verifiche periodiche sono attività tecniche volte ad accertare:

- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso
- lo stato di manutenzione e conservazione
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica
- l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo

## FAQ

### Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

- corretta installazione e idonea manutenzione;
- tenuta del Libretto di uso e manutenzione;
- tenuta ed aggiornamento del Registro di controllo;
- verifica di primo impianto (INAIL o soggetto abilitato);
- verifica periodica successiva alla prima (da parte di ARPA, ASL o altro soggetto abilitato);
- divieto di esercizio in caso di mancata effettuazione della verifica di prima installazione o periodica oltre il relativo termine previsto;
- verifica strutturale per apparecchi di sollevamento con più di 20 anni;
- valutazione dei rischi specifici;
- formazione degli addetti;
- addestramento specifico

### Dov'è regolamentata la procedura per l'esecuzione delle verifiche delle attrezzature di lavoro?

Le procedure previste dal D.M. 11-04-2011 si applicano solo alle attrezzature di lavoro indicate nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 installate in ambienti di lavoro

## FAQ

### Il D.M. 11-04-2011

stabilisce:

- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008
- i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati
- il ruolo di INAIL, ASL, Ministero del lavoro ed il rapporto con i soggetti abilitati.

### Come e a chi comunicare la messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro

- Il datore di lavoro dà comunicazione all'ufficio INAIL competente per il territorio della messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro compresa tra quelle dell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008
- L'INAIL registra l'attrezzatura e assegna un numero di matricola che identifica univocamente l'attrezzatura stessa ed al quale bisogna fare riferimento per le richieste di verifica
- Le attrezzature già in servizio e già immatricolate non sono soggette ad ulteriore comunicazione

### Come richiedere le verifiche agli Enti preposti

- INAIL: modulo per la richiesta della prima verifica (disponibile sul sito web dell'INAIL)
- ARPA Lazio: modulo per la richiesta della verifica periodica (disponibile sul sito web dell'ARPA Lazio all'indirizzo: <http://www.arpalazio.gov.it/servizi/impianti/richiesta.htm>)
- Soggetto abilitato: modulo per richiesta di verifica

# DEFINIZIONI (FONTE: D.LGS. N. 81/2008)

## Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (N) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

## Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

## DEFINIZIONI (FONTE: D.LGS. N. 81/2008)

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.



Fonte: [wikimedia.org/wiki/File:Lastenaufzug.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lastenaufzug.JPG)

## **DEFINIZIONI (FONTE: D.LGS. N. 81/2008)**

### **Attrezzatura di lavoro**

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

### **Uso di una attrezzatura di lavoro**

qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

### **Zona pericolosa**

qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

### **Lavoratore esposto**

qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in zona pericolosa.

### **Operatore**

il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

### **Informazione, formazione e addestramento**

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:

## **DEFINIZIONI (FONTE: D.LGS. N. 81/2008)**

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  - b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
  3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
  4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.



### **Per il territorio di Frosinone e Latina**

Sezione provinciale di Frosinone - Unità Impianti e rischi industriali  
Via Armando Fabi s.n.c. - 03100 Frosinone  
Tel. 0775 816738 ✉ PEC sezione.frosinone@arpalazio.legalmailpa.it  
Dirigente: Massimo Magliocchetti  
Tel. 0775 816715 ✉ massimo.magliocchetti@arpalazio.it

### **Per il territorio di Roma e Viterbo**

Sezione provinciale di Roma - Servizio impianti e rischi industriali  
Via Boncompagni, 101 – 00187 Roma  
Tel. 06 48054425 ✉ PEC direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it  
✉ impiantistica@arpalazio.it  
Dirigente: Giovanni Caruso  
Tel. 06 48054409 ✉ giovanni.caruso@arpalazio.it

### **Sezione provinciale di Rieti - Unità Impianti e rischi industriali**

Via Salaria per L'Aquila 6/8 - 02100 Rieti  
Tel. 0746 256615 ✉ PEC sezione.rieti@arpalazio.legalmailpa.it  
Dirigente: Adriana Vecchi  
Tel. 0746 256644 ✉ adriana.vecchi@arpalazio.it

### ***Attività:***

Supporto alle attività dell'Autorità giudiziaria e di polizia amministrativa  
Gestione degli esposti e delle segnalazioni relativi agli ambiti di propria competenza  
Verifica di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici in ambiente di lavoro  
Controllo di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici in ambiente di lavoro  
Verifica di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici in ambiente di vita  
Controllo di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici in ambiente di vita  
Verifiche su idroestrattori e apparecchi di sollevamento  
Controlli su idroestrattori e apparecchi di sollevamento